



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE “INGIUNZIONE FISCALE” R.D. 639/1910

Approvato con delibera Consiglio n. ____ del _____

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 FORME DI GESTIONE	3
ART. 3 DEFINIZIONI	3
ART. 4 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA	3
ART. 5 PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI – APPROVAZIONE DELLE LISTE DI CARICO	3
ART. 6 ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE	3
ART. 7 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 8 TERMINE PER LA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE.....	4
ART. 9 ONERI AGGIUNTIVI POSTI A CARICO DEL DEBITORE	4
ART. 10 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO	4
ART. 11 INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI E RATEAZIONI.....	5
ART. 12 RIMBORSO.....	5
ART. 13 DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI.....	5
ART. 14 OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE.....	6
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI.....	6

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate dell'Unione dei Comuni Destra Adige attraverso l'istituto dell'ingiunzione fiscale previsto dal Regio Decreto 14.04.1910 n. 639, in esecuzione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e ss.mm.ii.

ART. 2 FORME DI GESTIONE

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la gestione della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate effettuata attraverso l'istituto dell'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. n. 639/1910, può essere affidata anche a soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **"lista di carico" o "carico"**: l'elenco dei debitori contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
 - b. **"entrate non tributarie"**: tutte le "entrate patrimoniali di diritto pubblico", cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le "entrate patrimoniali di diritto privato", cioè le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'Unione;
 - c. **"entrate"**: le entrate di cui alla lettera b).

ART. 4 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. **Il responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva** delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere all'agente riscossore per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva, è il responsabile del servizio dell'Unione-competente per ogni specifica entrata.
2. **Il responsabile del procedimento di riscossione coattiva, detto anche agente della riscossione**, al quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, è l'agente incaricato della riscossione.

ART. 5 PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI – APPROVAZIONE DELLE LISTE DI CARICO

1. La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva.
2. La trasmissione all'agente di riscossione del carico comporta il passaggio in capo a quest'ultimo di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse, e determina l'iscrizione del debito a riscossione coattiva.
3. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 14,00 (quattordici/00), intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore all'Unione, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.
4. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 3, salva prescrizione di legge.

ART. 6 ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE

1. Il responsabile del procedimento di riscossione dovrà attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. In ordine alle procedure non attivate, il responsabile del procedimento della riscossione dovrà relazionare, motivatamente, con cadenza semestrale.

ART. 7 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni dettate dagli articoli seguenti dovranno essere applicate sia nel caso di affidamento della riscossione ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 446/1997 sia nel caso della gestione diretta da parte dell'Ente.

ART. 8 TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE

1. L'agente preposto alla riscossione provvede a notificare l'atto di ingiunzione fiscale entro e non oltre sessanta giorni dall'invio delle liste di carico.

ART. 9 ONERI AGGIUNTIVI POSTI A CARICO DEL DEBITORE

1. Agli importi posti in riscossione coattiva sono aggiunte a titolo di rimborso le seguenti spese:
 - a. spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;
 - b. spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabelle di cui al decreto ministeriale in data 21.11.2000.
2. In caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.
3. Le spese indicate dai commi precedenti sono sempre a carico del soggetto debitore e vengono anticipate dall'agente di riscossione; l'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo che risultino infruttuose a seguito di un provvedimento di sgravio, per le fattispecie elencate all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, o comunque in caso di accertata inesigibilità dei crediti, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione.
4. Al contribuente debitore non potrà in nessun caso essere addebitato il canone fisso o l'aggio posto a base di gara.

ART. 10 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Su richiesta motivata del debitore, indirizzata al soggetto preposto alla riscossione, nella quale lo stesso dichiara la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento, il suddetto responsabile del procedimento di riscossione può autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti dell'Unione secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.
2. All'istanza di rateazione è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i presupposti di cui al precedente comma 1, predisposta e sottoscritta su apposito modulo.
3. L'importo minimo rateizzabile è di euro 200,00 (duecento/00).
4. Per le rateazioni di importi superiori ad euro 500,00 (cinquecento/00) devono essere presentati idonei documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.
5. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 12 (dodici) e l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00 (cinquanta/00).
6. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all'articolo 11, comma 1, maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l'interesse di cui all'articolo 11, comma 3.

7. La concessione della rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione.
8. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è soggetto a conseguente revoca dello stesso. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione comprensiva degli ulteriori interessi; lo stesso è immediatamente ed automaticamente riscuotibile e non può più essere rateizzato.
9. In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 4.000,00 (quattromila/00) e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, previa intesa con il competente ufficio dell'Unione dei Comuni, il responsabile del procedimento di riscossione può concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate complessive.

ART. 11 INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI E RATEAZIONI

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti ulteriori interessi moratori al saggio legale.
2. Gli interessi moratori dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.
3. Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale.

ART. 12 RIMBORSO

1. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00).
2. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura del saggio legale. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazioni di ulteriori crediti, qualora l'importo da restituire superi complessivamente la somma 12,00 euro.

ART. 13 DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

1. L'agente della riscossione presenta al responsabile del servizio dell'Unione competente per l'entrata le richieste di discarico delle partite poste in riscossione allegando la relativa documentazione entro diciotto mesi dalla notifica dell'ingiunzione, a pena di decadenza.
2. Nel caso in cui sia stata accordata una rateazione al debitore detto termine decorre dalla data di decadenza dal beneficio di cui all'art. 10 comma 8; nell'ipotesi, invece, di procedure esecutive il termine decorre dalla data di chiusura del processo esecutivo; nell'ipotesi, infine, di procedure concorsuali il termine decorre dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.
3. L'ufficio dell'Unione competente per l'entrata, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al discarico delle partite ritenute non esigibili.
4. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità del credito derivante da circostanze quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. notifica non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b. irreperibilità per l'ingiunzione e successivo atto (misura cautelare o altro);
 - c. liquidazione di società di capitali;
 - d. estinzione della società di capitali a cui consegue l'irrecuperabilità del credito;
 - e. improcedibilità per limiti di importo;
 - f. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - g. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - h. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

- i. insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- j. esiguità dell'importo comportante l'antieconomicità della procedura.

A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia ritenuta esauriente al fine del scarico, l'agente della riscossione è tenuto a risarcire all'Unione un importo pari al 80% della quota totale posta in riscossione.

ART. 14 OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dall'Unione, quest'ultimo sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento soggiace *ipso iure* alle modificazioni sopravvenute della normativa primaria nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente nel tempo delle norme stesse.